

Trattandosi degli artt. 6, n. 3, 7, n. 1 e 8, n. 2, lett. a) del regolamento n. 60/2004, la ricorrente fa valere il motivo della violazione del principio di leale collaborazione e di buona fede nelle relazioni tra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie a causa dell'applicazione alla Polonia, via le disposizioni impugnate, di obblighi il cui adempimento è in pratica impossibile nonché il rifiuto di collaborare ai fini del superamento della difficoltà esistenti.

Con riguardo alla totalità delle disposizioni impugnate del regolamento 60/2004, la ricorrente fa valere il motivo dell'eccesso di potere ad opere della Commissione via l'emanazione di misure il cui scopo effettivo non consiste nell'agevolare il pieno inserimento della Polonia nella normativa sulla politica agricola comune, bensì la protezione del mercato comune dei 15 dalla concorrenza da parte degli agricoltori polacchi.

(<sup>1</sup>) GU L 236 del 23 settembre 2003, pag. 33.

(<sup>2</sup>) GU L 178 del 30 giugno 2001, come modificato.

**Ricorso della società BIC S.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, presentato il 25 giugno 2004**

**(Causa T-262/04)**

(2004/C 251/40)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 25 giugno 2004, la società BIC S.A., con sede in Clichy (Francia), rappresentata dall'avv. Michel-Paul Escande, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 6 aprile 2004 (pratica R 468/2003-4) della Quarta Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli), nella parte in cui conclude che la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 1 738 392 doveva essere respinta per i motivi previsti dall'art. 7 del regolamento n. 40/94, in quanto la società BIC ha dimostrato la sussistenza dei presupposti di applicazione di tale norma nel caso di specie;
- condannare l'ufficio convenuto alle spese.

*Motivi e principali argomenti:*

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione: un marchio tridimensionale che si presenta nella forma di un accendino

Prodotti o servizi: prodotti della classe 34 (articoli per fumatori, accendini) – domanda n. 1 738 392

Decisione impugnata dinanzi alla commissione di ricorso: diniego di registrazione da parte dell'esaminatore

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi di ricorso:

la ricorrente avrebbe dimostrato che la forma dell'accendino di cui essa chiede la registrazione come marchio comunitario verrebbe largamente riconosciuta dai consumatori come appartenente ad essa;

la ricorrente avrebbe fornito la prova del fatto che la forma dell'accendino BIC avrebbe acquisito un carattere distintivo ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 40/94.

**Ricorso della BIC S.A., contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 25 giugno 2004**

**(Causa T-263/04)**

(2004/C 251/41)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 25 giugno 2004, la società BIC S.A., con sede in Clichy (Francia), rappresentata dal sig. Michel-Paul Escande, avocat, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (UAMI).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 6 aprile 2004 (procedimento R 468/20034) (<sup>1</sup>), nella parte in cui conclude che la registrazione della domanda di marchio comunitario n. 1 738 566 doveva essere rifiutata per i motivi previsti all'art. 7 del regolamento n. 40/94, in quanto la società BIC ha dimostrato che le condizioni di applicazione di tale articolo erano soddisfatte nel caso di specie;
- Condannare la convenuta alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione: Marchio tridimensionale in forma di accendino

Prodotti o servizi: Prodotti della classe 34 (articoli fumatori, accendini) – domanda n. 1 738 566